



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE V – Servizio I

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO IN VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO
IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO
AL Km 24+022 DELLA LINEA FERROVIARIA
ROMA-VELLETRI
(CUP D11B10001910004)

**Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione
CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

ABBREVIAZIONI PRINCIPALI	2
Art.1 – Oggetto dell'appalto	3
Art.2 – Forma e ammontare dell'appalto.....	3
Art.3 – Descrizione dell'appalto	3
Art.4 – Ufficio di Direzione Lavori.....	4
Art.4 – Obblighi di presenza in cantiere e di informazione	4
Art.5 – Consegna degli elaborati	4
Art.6 – Importo contrattuale	4
Art.7 – Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione del servizio.....	5
Art.8 - Penali	5
Art.9 – Subappalto.....	5
Art.10 – Servizi aggiuntivi	5
Art.11 - Pagamenti.....	6
Art.12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	6
Art.13 - Tracciabilità dei pagamenti	6
Art.14 – Cauzione provvisoria	6
Art.15 – Cauzione definitiva	7
Art.16 – Definizione delle controversie.....	8
Art.17 - Risoluzione e recesso	8
Art.18 – Osservanza del capitolato prestazionale e di particolari norme di legge.....	8
Art.19 – Interpretazione del contratto.....	8
Art.20 – Fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Affidatario	8
Art.21 – Convenzioni in materia di valuta e termini.....	9
Art.22 - Spese contrattuali, imposte, tasse	9
Art.23 - Privacy e riservatezza	9
Art.24 – Clausola di salvaguardia.....	10
Art.25 - Foro competente.....	10

ABBREVIAZIONI PRINCIPALI

1. D.Lgs. n. 50/2016

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici

2. DPR n. 207/2010

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

3. DM n. 49/2018

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione».

4. RUP

Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016

5. D.Lgs. n. 81/2008

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

6. Stazione Appaltante

Comune di Albano Laziale.

7. Affidatario

L'operatore economico aggiudicatario del servizio affidato dalla Stazione Appaltante.

8. Parte e/o Parti: la Stazione Appaltante e/o l'Affidatario e, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.

Art.1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di *Realizzazione del sottopasso ferroviario in via Piani di Monte Savello in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma-Velletri (CUP D11B10001910004)*. Detti lavori sono stati affidati con contratto n. rep 5535 del 25/01/2018 all'ATI C.R. Costruzioni srl – Songeo spa.

La prestazione principale dell'appalto è quella del servizio di Direzione dei Lavori. L'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori potrà essere svolto dal Direttore dei Lavori ovvero da altro soggetto secondo quanto previsto nel successivo art. 4.

L'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori è individuale.

Art.2 – Forma e ammontare dell'appalto

Il corrispettivo del servizio ammonta a complessivi € 250.318,20, comprensivi di spese e oneri accessori e oltre oneri previdenziali e IVA, così ripartiti:

- € 184.889,72 per il servizio di Direzione Lavori (prestazione principale);
- € 65.428,48 per il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'importo del corrispettivo è stato determinato sulla base del Decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"* come dettagliato nell'elaborato *"Relazione illustrativa e determinazione del compenso professionale"* approvato contestualmente al presente capitolato prestazionale.

Art.3 – Descrizione dell'appalto

L'appalto di cui all'art. 1 prevede l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione Lavori di cui all'art. 4 ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al termine dei lavori eseguiti, dovrà raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che devono essere prodotte dalla Ditta Appaltatrice necessarie per i collaudi tecnico impiantistici e per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché:

1. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e dell'eventuale subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
2. curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
3. provvedere alla segnalazione al RUP, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della normativa in materia di subappalto;
4. definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
5. definire e redigere le eventuali varianti in corso d'opera ovvero le eventuali modifiche contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. effettuare le prove funzionali degli impianti;
7. depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71;
8. acquisire le certificazioni di conformità degli impianti;
9. fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
10. supportare il RUP per l'espletamento delle pratiche amministrative per l'allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);

11. occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori in fase di esecuzione.

Il servizio di Direzione Lavori dovrà essere espletato secondo le prescrizioni indicate nel D.Lgs. n. 50/2016, nel DM n. 49/2018, nonché secondo le prescrizioni di tutte le leggi e le norme vigenti in materia e del presente capitolato.

Il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dovrà essere espletato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art.4 – Ufficio di Direzione Lavori

La Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori incaricato, provvederà con apposito atto alla formale costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 costituito almeno da un Direttore Operativo, diverso dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, e da un ispettore di cantiere. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione devono essere svolte da un ulteriore Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

L'Affidatario resta responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'operato dei componenti dell'ufficio di Direzione Lavori.

Art.5 – Obblighi di presenza in cantiere e di informazione

Il Direttore dei lavori ed il personale dell'ufficio di Direzione Lavori dovranno assicurare, ciascuno per le proprie responsabilità, una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o specifiche esigenze una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Salve le migliorie previste dalle offerte tecniche presentate in sede di procedura di affidamento, l'ufficio di Direzione Lavori dovrà assicurare una presenza in cantiere almeno settimanale e dovrà garantire un costante rilievo fotografico dell'andamento dei lavori. Dovrà essere inoltre garantita la presenza in occasione degli incontri e dei sopralluoghi da eseguirsi con gli Enti coinvolti a qualsiasi titolo nell'autorizzazione alla esecuzione delle lavorazioni di contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, RFI spa, Aceta Ato2 spa, Italgas spa, E-Distribuzione spa, TIM spa.

Il Direttore dei Lavori è tenuto ad informare il RUP dell'andamento dei lavori con cadenza almeno settimanale, anche con il supporto di adeguata documentazione grafica.

Art.6 – Consegna degli elaborati

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP della Stazione Appaltante che fornirà la documentazione progettuale e quella redatta dal precedente Direttore dei Lavori necessaria all'espletamento della prestazione.

Il RUP consegna all'Affidatario la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale l'Affidatario attesta il ricevimento degli atti. La consegna della documentazione avverrà prioritariamente in formato digitale.

Prima dell'avvio dell'incarico l'Affidatario attesta di aver preso visione della documentazione contabile precedentemente approvata.

L'Affidatario si impegna a consegnare in corso d'opera su semplice richiesta del RUP tutti gli elaborati redatti durante l'espletamento del proprio incarico sia in formato cartaceo che in formato digitale. I file dovranno essere trasmessi in formato .pdf e, a richiesta del RUP, in formato editabile.

Art.7 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale è pari al corrispettivo posto a base di gara al netto del ribasso d'asta presentato in sede di offerta.

L'importo a base d'asta è da considerarsi presuntivo ed è determinato secondo quanto disciplinato all'art. 2 sulla base del valore dei lavori di *Realizzazione del sottopasso ferroviario in via Piani di Monte Savello in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma-Velletri (CUP D11B10001910004)* di cui al contratto n. rep 5535 del 25/01/2018 al netto delle liquidazioni già intervenute per effetto del I e del II Stato di Avanzamento Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rideterminare il corrispettivo posto a base d'asta di cui al punto precedente qualora tra la data di indizione della procedura aperta di affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto intervenga una variazione dei lavori ancora da eseguire relativi al contratto n. rep. 5535 del 25/01/2018 per effetto di nuovi Stati di Avanzamento e/o varianti in corso d'opera e/o disposizioni del Direttore dei Lavori.

Art.8 – Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione del servizio

Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo lo schema approvato contestualmente al presente capitolato prestazionale.

L'esecuzione del servizio decorre dalla stipula del formale contratto e/o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018 e fino all'emissione del certificato di collaudo dell'opera cui la prestazione professionale si riferisce.

Art.9 - Penali

Qualora il RUP, sulla base di motivate valutazioni, rilevi inadempienze nello svolgimento dell'incarico contesta per iscritto l'Affidatario del servizio e assegna, se possibile, un congruo termine per l'adempimento. In caso di mancato adempimento entro i termini assegnati si applica una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo del corrispettivo di contratto, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare alla Stazione Appaltante dal verificarsi del ritardo stesso.

In caso di persistente inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del concessionario si procede a norma dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento in acconto immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art.10 – Subappalto

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto di affidamento.

Art.11 – Servizi aggiuntivi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui agli artt. 63 e 106, del Codice, di affidare all'Affidatario il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo alla realizzazione della nuova fognatura su via dei Piani di Monte Savello che sarà realizzata in attuazione della Convenzione tra Acea Ato2 spa, il Comune di Albano Laziale e RFI sottoscritta in data 21/11/2019 secondo lo schema approvato con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 03/09/2019.

Il compenso presuntivo complessivo del servizio è pari ad € 40.380,62, di cui € 28.100,07 per Direzione Lavori ed € 12.286,55 per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Gli importi sono comprensivi di spese e oneri accessori. Per il dettaglio del calcolo si rimanda all'apposita relazione illustrativa approvata contestualmente al presente Capitolato.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà, nei limiti di cui agli artt. 63 e 106, del Codice, di affidare direttamente all'Affidatario ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, nuovi servizi o servizi complementari quali: progettazione di eventuali varianti in corso d'opera, progettazione per eventuali lavori/opere complementari; eventuale redazione istanza e documentazione ai fini dell'ottenimento della agibilità delle opere; eventuale predisposizione e redazione documenti/elaborati per l'ottenimento di atti di assenso comunque denominati da parte di altre amministrazioni e/o enti.

Il compenso di tali opzioni sarà determinato sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17.06.2016, con l'applicazione del ribasso offerto in gara dall'Affidatario, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Art.12 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel seguente modo:

- pagamenti in acconto in corrispondenza di ogni emissione di Stato Avanzamento Lavori in proporzione all'importo dei lavori eseguiti fino alla concorrenza massima dell'80% del corrispettivo;
- saldo successivamente all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori.

Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere approvate dalla Stazione Appaltante su motivata richiesta dell'Affidatario per un numero massimo di due acconti non consecutivi.

Il saldo del corrispettivo sarà calcolato sulla base dell'importo del conto finale dei lavori di cui al contratto n. rep 5535 del 25/01/2018

Art.13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti che ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che deve essere notificata alla Stazione Appaltante. È comunque facoltà della Stazione Appaltante accettare la cessione da parte dell'Affidatario del servizio di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione all'interno del contratto stipulato o in atto separato contestuale alla firma del contratto. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art.14 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Affidatario del servizio deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto comunicando negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione viene esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

Art.15 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di professionisti, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Art.16 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria;

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, che provvede ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo a scelta dell'Affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art.17 – Requisiti dell'affidatario

Dal momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata dell'incarico sono disposti i seguenti obblighi:

- l'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale continuo di cui all'art. 7 del DPR n. 137/2012;
- l'Affidatario, ovvero il componente dell'ufficio di Direzione Lavori a cui è affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase di Esecuzione ai sensi dell'art. 4 del presente capitolato, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 e dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008;

- l’Affidatario, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 137/2012, deve stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso; l’Affidatario deve comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Art.18 – Definizione delle controversie

Qualora sorgessero delle controversie tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario si procederà alla risoluzione di esse secondo il disposto dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero in via transattiva ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ove non si proceda all’accordo bonario ovvero a transazione, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il luogo dove il contratto è stato stipulato come previsto al successivo art. 26.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art.19 - Risoluzione e recesso

Si applica quanto previsto dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.20 – Osservanza del capitolato prestazionale e di particolari norme di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Prestazionale.

L’Affidatario è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le vigenti disposizioni riguardanti i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art.20 – Interpretazione del contratto

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.21 – Fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’Affidatario

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.

Art.21 – Convenzioni in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art.23 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Affidatario ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per come regolata dalla legge.

Art.22 - Privacy e riservatezza

I dati forniti dall’Affidatario, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Albano Laziale con sede in Piazza della Costituente n. 1.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’Affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, il titolare e l’Affidatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003 e del D. Lgs. n. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Albano Laziale, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’Affidatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'affidatario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'affidatario ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza sopra individuati.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art.23 – Clausola di salvaguardia

L'eventuale tolleranza da parte della Stazione Appaltante dell'inadempimento dell'Affidatario ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Stazione Appaltante ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Stazione Appaltante si riserva comunque di far valere.

La Stazione Appaltante e l'Affidatario dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Stazione Appaltante e l'Affidatario, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Art.24 - Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in via esclusiva al Foro di Velletri.